



Diritto & Fisco

LEGGE DI BILANCIO 2017
in edicola con



L'Agenzia delle entrate fornisce la prima risposta all'interpello nuovi investimenti

Stabile organizzazione certa Confini blindati al ricorrere di condizioni definite

DI FRANCESCO SPURIO

Stabile organizzazione con confini certi e blindati. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato ieri (risoluzione n. 4) la prima risposta all'interpello sui nuovi investimenti presentato da un gruppo multinazionale che intende effettuare un investimento in Italia nel corso del prossimo triennio che si concluderà con la creazione di un polo logistico nel corso del 2019. La risoluzione esclude che il centro logistico possa configurare una stabile organizzazione materiale se verranno rispettate certe condizioni: il centro, ad esempio, non dovrà svolgere attività di deposito, esposizione o consegna di merci di altre imprese. Questa prima risposta potrebbe cambiare significativamente la percezione per gli investitori esteri che volessero effettuare investimenti in Italia in quanto fornisce criteri chiari per la disciplina di operazioni transnazionali che spesso hanno un elevato rischio fiscale. Si pensi ad esempio all'ingresso di Amazon avvenuto nel corso del 2011 tramite la creazione di un polo logistico, un caso molto simile a quello oggetto di istanza: oggi il gruppo avrebbe potuto gestire l'investimento

Il principio

L'ipotesi di una stabile organizzazione non si realizza a condizione che Beta non svolga nel centro logistico attività di «deposito, di esposizione o di consegna di merci» di altre imprese, ad esempio Alfa. Per non integrare l'ipotesi di stabile organizzazione «materiale» è inoltre necessario che nella sede dell'hub non vengano svolte attività diverse da quelle di «deposito, di esposizione o di consegna di merci», come ad esempio attività commerciale di raccolta degli ordini o di vendita dei prodotti di Beta.

tramite l'interpello nuovi investimenti senza rischi sotto il profilo fiscale ed evitando una mole di controlli.

Interpello sui nuovi investimenti. L'istituto introdotto con il decreto 147/2015 si rivolge a quei soggetti nazionali, o esteri, che intendono effettuare in Italia investimenti rilevanti, di almeno 30 milioni di euro. Il contribuente può rivolgersi direttamente all'Agenzia per conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per l'esecuzione dello stesso. La circolare 25/E del 1° giugno 2016 ha fornito una prima serie di istruzioni precisando l'ambito d'applicazione soggettivo del nuovo istituto, cioè la definizione delle imprese che

vi possono far ricorso, e l'ambito oggettivo, individuando la tipologia degli investimenti per i quali è possibile formulare l'istanza oltre a fornire chiarimenti sulle modalità di presentazione e sul contenuto delle stesse. Come anticipato su *ItaliaOggi* del 26 luglio 2016, la prima istanza era stata presentata ai primi di luglio e oggi giunge dopo appena sei mesi la prima risoluzione.

Il caso in esame. L'istanza è stata presentata da un gruppo multinazionale che intende aumentare la produzione di una consociata già presente in Italia per poi nel corso del 2018 introdurre una nuova linea di produzione. L'investimento si concluderà nel corso del 2019 con la creazione di un polo logistico.

In particolare è stato chiesto all'Agenzia se la creazione di un centro di immagazzinamento e di distribuzione in Italia non comporti la creazione di una stabile organizzazione. L'Agenzia, citando il commentario Ocse e la convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni con il paese estero, fornisce una risposta articolata che esclude la configurazione di una stabile organizzazione a certe condizioni. Non vi si ricade se, nel caso in esame, una società non svolga nel centro logistico attività di «deposito, di esposizione o di consegna di merci» di altre imprese; è inoltre necessario che nella sede dell'hub non vengano svolte attività diverse da quelle di «deposito, di esposizione o di consegna di merci», come ad esempio attività

commerciale di raccolta degli ordini o di vendita dei prodotti dell'altra società. L'Agenzia precisa comunque che non è, la risoluzione, la sede in cui può pronunciarsi in relazione alla correttezza della scelta dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento per la remunerazione delle transazioni infragruppo prospettati dalla parte.

Il coordinamento con gli altri interpelli. L'interpello nuovi investimenti sull'internazionalizzazione delle imprese si affianca alla cooperazione compliance e agli accordi preventivi quale strumento disponibile per i gruppi multinazionali che desiderano acquisire maggiore certezza sull'applicazione delle regole fiscali italiane. In tal senso tali strumenti vanno utilizzati in modo corretto per ottenere la massima efficacia. Ad esempio lo stesso obiettivo (esclusione della stabile organizzazione) poteva essere ottenuto tramite il ruling internazionale con una procedura più complessa e più lunga.



Il testo della risoluzione su www.italiaoggi.it/documenti